



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio

2° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO

Via Pozzo San Paolo, 4

03025 Monte San Giovanni Campano (FR)

Tel/Fax 0775289542 - Cod Min FRIC835004- Mail fric835004@istruzione.it

Pec: fric835004@pec.istruzione.it - Sito web: www.secondocompresivomonte.gov.it

SCUOLE DELL'INFANZIA : Capoluogo, Anitrella, Chiaiamari, Colli;

SCUOLE PRIMARIE: Anitrella, Chiaiamari, Colli

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: Anitrella/Colli

Misure organizzative conseguenti all'emanazione del DPCM del 02/03/2021 recante
"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale".

PREMESSO CHE

Il persistere dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 anche a causa delle varianti impone come da disposizioni vigenti la necessità di adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica digitale a distanza e il regolare funzionamento degli uffici dell'istituzione scolastica per quanto possibile "in modalità agile" limitando "... la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPCM del 02/03/2021 ed in particolare gli artt. 6, 21,22 e 43

Art. 6. *Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio nazionale*

1. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano **le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato** con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21 -bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché di norma nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale.

4. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. (...)

Art. 21. *Istituzioni scolastiche*

1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi.

2. La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa

settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma.

4. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta eccezione per tutte le attività mirate all'apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza.

5. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

6. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile può autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche né formali, senza pregiudizio alcuno per le attività delle istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attività di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.

Art. 22. Viaggi di istruzione

1. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nonché le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Art. 43. Istituzioni scolastiche

1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Art. 3 Attuazione delle misure di contenimento

(...)

6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. (...)

VISTA la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la nota m_pi AOOGABMI. R.U. 0010005 DEL 07/03/2021 avente per oggetto “*Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e nota prot.AOODPIT del 4 marzo 2021, n. 343. Chiarimenti*”;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTO la circolare del Ministero della Salute n.3787 del 31/01/2021 avente ad oggetto “*L'aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti Sars-Cov-2 valutazione del rischio e misure di controllo*”

VISTA la relazione del Ministero della Salute e dell'istituto superiore di sanità “*Stima della trasmissibilità relativa per varianti VOC 202012/01*” del 12/02/2021

VISTA L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 28 febbraio 2021, n. Z00006 “*Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i Comuni della Provincia di Frosinone*” ed in particolare l'art.1 lett. e)

“Lo svolgimento delle attività a distanza per le istituzioni scolastiche secondarie, ..., organizzate secondo modalità flessibili ai sensi dell'articolo 1 DPCM 14 gennaio 2021 è assicurato a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Istruzione n.134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata. ...”

VISTA L'Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 in cui dispone che la Regione Lazio in “*zona rossa*”;

VERIFICATO che le attività strettamente funzionali alla gestione amministrativa e alla gestione delle attività di didattica a distanza e a quelle in presenza degli studenti con BES le cui famiglie hanno fatto espressa richiesta non richiedono la necessità della presenza fisica di tutto il personale amministrativo nei locali dell'Istituto;

TENUTO CONTO della Nota USR LAZIO prot.8080 del 13/03/2021;

RAVVISANDO l'esigenza di assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato;

SENTITO il Direttore S.G.A.

DISPONE

1. gli assistenti amministrativi dell'I.C. Monte San Giovanni Campano Secondo svolgeranno la propria attività lavorativa preferibilmente in modalità lavoro agile dal 08/03/2021 al 21/03/2021 con un impegno orario corrispondente a 36 ore settimanali, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017;

2. l'individuazione delle seguenti attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, da rendere in presenza:

- ✓ espletamento di urgenti pratiche amministrative che richiedono la consultazione di fascicoli cartacei;
- ✓ progetti di Inclusione in presenza attivati presso le sedi dell'Istituto;
- ✓ ricevimento dell'utenza interna/esterna, nel rispetto delle misure di prevenzione prescritte dal Ministero della Salute, finalizzato a rendere specifici atti la cui consegna non può avvenire in modo alternativo a quella fisica;
- ✓ attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali;
- ✓ servizi di accompagnamento alla consegna urgente di materiali, beni e attrezzature indispensabili per consentire la piena fruizione da parte degli alunni della didattica a distanza;

3. Le eventuali attività che si rende necessario da svolgere in presenza saranno assicurate dallo staff del Dirigente Scolastico e dal personale A.T.A. individuato dal Direttore S.G.A. in base alle attività indifferibili, adottando la necessaria programmazione e rotazione e con la finalità di ridurre al minimo gli spostamenti;

4. Tutte le unità di personale dovranno assicurare la reperibilità nei normali orari di ufficio sia per eventuali comunicazioni che per l'eventuale svolgimento di attività non previste, urgenti e indifferibili da svolgere in presenza;

5. Il personale assistente amministrativo, quando in lavoro agile, organizzerà la prestazione di lavoro nella fascia giornaliera di funzionamento del suo ufficio, sulla base delle attribuzioni del Piano delle Attività e di eventuali specifiche indicazioni operative connesse alla gestione dell'emergenza che saranno disposte da DSGA. Nello svolgimento della propria attività il personale amministrativo dovrà attenersi alle indicazioni relative al rispetto della privacy dei dati trattati all'esterno dell'Istituto, nonché alle specifiche indicazioni in materia di sicurezza nello svolgimento del lavoro agile impartite.

6. Al personale amministrativo che ne farà richiesta dovrà essere garantita dal DSGA la disponibilità di un pc portatile per lo svolgimento dell'attività lavorativa assegnata.

7. Il personale collaboratore scolastico effettuerà delle turnazioni per assicurare l'apertura e la chiusura delle sedi della scuola e tutte le attività connesse al proprio profilo.

8. Il Direttore S.G.A. organizzerà le attività amministrative in base alle disposizioni di cui al DPCM del 02/03/2021:

- ✓ provvederà alla turnazione degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici;

- ✓ provvederà a definire le disposizioni operative finalizzate al rispetto delle presenti disposizioni e a disporre gli eventuali ordini di servizio necessari per l'espletamento delle attività indifferibili da svolgere in presenza non programmate;
- ✓ assicurerà che eventuali esigenze di docenti e studenti legate alla disponibilità di attrezzature informatiche e di supporto per la gestione della didattica a distanza siano soddisfatte per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche a distanza.

9. Le attività amministrative rivolte agli utenti saranno garantite mediante i canali telematici:

Mail istituzionale: ffrc835004@istruzione.it
Pec istituzionale: ffrc835004@pec.istruzione.it
Avvisi sul sito web della Scuola: www.secondocomprensivomonte.edu.it

Nel caso in cui il servizio richiesto non possa essere reso telematicamente e sia da ritenersi urgente ed indifferibile, l'accesso agli uffici avverrà solo previo appuntamento telefonico al numero 0775/284592;

10. La prosecuzione della Didattica a Distanza a cura del personale docente, nell'ambito della libertà di insegnamento costituzionalmente garantita, tramite l'utilizzo della piattaforma di Istituto RE Spaggiari/Classe Viva.

Tenuto conto della situazione emergenziale si invita il personale tutto e l'utenza a consultare con continuità il sito istituzionale per i relativi aggiornamenti. Si invita, inoltre, il personale a tener conto, in deroga a quanto previsto dal CCNL comparto istruzione e ricerca sul diritto alla disconnessione, anche delle comunicazioni che, in situazioni di urgenza, vengono fornite attraverso strumenti di comunicazione telematica.

La presente disposizione è trasmessa ai soggetti in indirizzo e pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale.

Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web istituzionale della scuola www.secondocomprensivomonte.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio GIONA



Al Direttore dell'USR Lazio
Al Dirigente dell'Ufficio VII - Ambito Territoriale provincia di Frosinone
Agli studenti e alle famiglie
Alla RSU di Istituto
Alle Organizzazioni Sindacali
Agli Atti
Albo/sito web